



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 del 26/05/2016

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI**

L'anno **duemilasedici** addì **ventisei** del mese di **Maggio** alle ore **19:30**, convocato con le prescritte modalità, nella residenza comunale, presso la Sala del Consiglio Comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

GIOVANNINI MONIA	P	FINELLI RAFFAELE	P
CASTELLI LUCA	P	BERTOZZI CATERINA	P
TARTARI LUCA	P	PANCALDI BARBARA	P
PANCALDI ALESSIA	A	BRUNELLI FABIO	P
FORNASARI MARCO	P		
BERGONZONI GIOVANNI	P		
PEDRINI NIVES	P		
FERRETTI STEFANO	P		
TESTONI VALENTINO	P		

Totale presenti: **12**

Totale assenti: **1**

Sono presenti gli Assessori Esterni: MILLA MEI.

Assenti giustificati i signori: PANCALDI ALESSIA.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune, Dott. **BERALDI GIUSEPPE**.

In qualità di SINDACO, il Sig. **GIOVANNINI MONIA** assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Designa Scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg.ri Consiglieri (art. 30 Regolamento Consiglio Comunale):

BERGONZONI GIOVANNI
PANCALDI BARBARA
CASTELLI LUCA

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

Il Sindaco passa la parola all'Assessore Ferretti Stefano il quale relaziona.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in attuazione della delega è stato emanato il d.lgs. n. 156 del 2015, recante *“Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario”*, che è intervenuto a modificare la disciplina dell'interpello prevista dall'articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) e che pertanto dal 1° gennaio 2016, la disciplina dell'interpello risulta regolata dal novellato art. 11 dello Statuto appena citato e da altre disposizioni del d.lgs. n. 156 del 2015 ed in particolare: dall' articolo 2 (legittimazione e presupposti), 3 (contenuto delle istanze), 4 (istruttoria dell'interpello), 5 (inammissibilità delle istanze) e 6 (coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso);

Visto che l'art. 12 del d.lgs. n. 156 del 2015 prevede che le disposizioni recate dal decreto, salve alcune ipotesi espressamente richiamate, entrano in vigore il 1° gennaio 2016 e che l'art. 8, co. 3 del decreto dispone che *«Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dal presente Titolo I»*;

Considerato che le disposizioni del D.Lgs. n. 156/2015 sono applicabili ai tributi locali a partire dal 1° gennaio 2016 anche se il Comune non ha mai approvato un proprio regolamento sul diritto di interpello;

Ritenuto pertanto di doversi dotare di un regolamento che possa fissare delle regole di carattere procedurale che consentano al contribuente interessato di conoscere le modalità con le quali indirizzare un'istanza finalizzata a conoscere il corretto comportamento che deve essere seguito qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione di atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria con riguardo agli aspetti sostanziali, procedurali e formali del rapporto intercorrente tra Comune e Contribuente medesimo;
Visto lo schema di Regolamento all'uopo predisposto ritenuto conforme alle esigenze del Comune;

Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 inerente la potestà regolamentare dei Comuni;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento “de quo”;

Dato atto che gli interventi relativi all'oggetto sono riportati su apposito supporto magnetico depositato agli atti a disposizione dei Consiglieri Comunali;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 26/05/2016

Con voti favorevoli unanimi dei n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare il Regolamento per l'applicazione del diritto di interpello in materia di tributi locali, che, composto di n. 5 articoli, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il predetto Regolamento entra in vigore a far data dal 01.07.2016.
4. Con successiva e separata votazione favorevole unanime dei n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano; la presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Tutti gli interventi relativi all'oggetto sono riportati su apposito supporto magnetico depositato agli atti a disposizione dei Consiglieri Comunali.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to GIOVANNINI MONIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. BERALDI GIUSEPPE

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale online il 16/06/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to DOTT.SSA CORAZZA PATRIZIA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.) e successive modificazioni, il giorno 26/05/2016.

[X] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°)

Data, 26/05/2016

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data, 16/06/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. BERALDI GIUSEPPE



COMUNE DI MALALBERGO

Provincia di Bologna

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Settore Economico Finanziario
Proposta N° 27/2016

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

Favorevole Contrario

Data 19/05/2016	IL RESPONSABILE DEL SETTORE
	F.to RAG. CRISTINA BRANDOLA

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	4
Articolo 2 - <i>Presentazione dell'istanza dell'interpello</i>	4
Articolo 3 - <i>Istanza di Interpello</i>	5
Articolo 4- <i>Adempimenti del Comune</i>	6
Articolo 5 - <i>Efficacia della risposta all'istanza di interpello</i>	6

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato in attuazione degli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente “*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*”, e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante “*Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario*”, disciplina il diritto d’interpello del contribuente in materia di tributi comunali.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l’ambito di applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

Articolo 2 - Presentazione dell’istanza dell’interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
2. L’istanza d’interpello deve riguardare l’applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L’interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. L’istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all’articolo 5.
5. Il contribuente dovrà presentare l’istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L’istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. La risposta è inviata con le stesse modalità con cui è pervenuto, eccetto per le aziende a cui viene inviato esclusivamente tramite PEC.
7. La presentazione dell’istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 3 -Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

4. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 1;
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 2, comma 5;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 4- Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione.
3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune di Malalbergo.

Articolo 5 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti non ancora posti in essere dall'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.